

STEFANO MONTIBELLER

Assistenza tecnica e contrassegnatura mediante utilizzo di martello forestale a sgorbia

Introduzione al sistema della gestione forestale trentina

I boschi in Trentino ricoprono una superficie di 390.463 ettari, pari al 63% del territorio provinciale. I tipi di bosco più rappresentati in termini di superficie sono quelli a prevalenza di abete rosso (32%), faggio (14%), larice (13 %) ed abete bianco (11%). In provincia di Trento il 76% delle foreste è rappresentato da proprietà pubbliche, mentre il 24% appartiene a privati. Le prime sono tutte soggette a regolare pianificazione, così come le proprietà private di maggiore consistenza. Sulla base dei dati della pianificazione forestale si stima che la biomassa immagazzinata nei boschi trentini ammonti ad oltre 63 milioni di metri cubi. La pianificazione forestale si occupa di inventariare la massa a scopo gestionale e quindi considera solo le piante di diametro superiore a 17,5 cm ad un'altezza di 1,30 m dal suolo. L'Inventario Forestale Nazionale che considera la biomassa di tutte le piante con diametro maggiore di 4,5 cm, stima che la massa legnosa immagazzinata nei boschi del Trentino sia quasi il doppio: 106 milioni di metri cubi. Le foreste trentine rappresentano dunque un notevole serbatoio di Carbonio, che anziché contribuire all'effetto serra, sotto forma di anidride carbonica in atmosfera, viene bloccato nei tessuti delle piante. I boschi pubblici trentini sono gestiti secondo le prescrizioni di un apposito piano di gestione forestale aziendale di durata variabile tra i 10 ed i 20 anni, a se-

conda della complessità e dinamicità evolutiva del territorio e del suo soprassuolo, che indica, tra l'altro, le modalità di taglio del bosco e la quantità di legname che è possibile prelevare in ogni particella forestale. La particella forestale è l'unità territoriale di base per la gestione ed ha un'estensione di 10-20 ettari in media, questa unità prevista dai piani è individuata sia a livello cartografico che su terreno. Per le piccole proprietà private, senza piano di gestione aziendale, valgono le prescrizioni indicate nel Regolamento sulle Disposizioni forestali. Nel decreto di approvazione delle Disposizioni forestali è inoltre presente, come allegato, una breve trattazione delle "buone tecniche di coltivazione dei beni silvo-pastorali in provincia di Trento" tale decreto è il D.P.P. 8-66 Leg. del 14 aprile 2011 che descrive le linee tecniche ed i criteri alla base delle pratiche selvicolturali adottate in provincia di Trento. In estrema sintesi la coltivazione dei boschi trentini si rifà ai principi della selvicoltura naturalistica, in grado di garantire in ogni momento l'equilibrio tra le diverse funzioni che la foresta può svolgere, a partire dalla sua fondamentale funzionalità bioecologica. Infatti soltanto un ecosistema forestale sano e in cui le diverse componenti possano svilupparsi in equilibrio fra loro, può assicurare all'uomo, oltre che una regolare produzione di biomassa legnosa, anche la stabilità dei versanti e la conservazione oltre che della biodiversità vegetale ed animale, anche di un ambiente salutare e di elevato valore paesaggistico.

Il regolamento fissa i tempi, i modi, e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento dell'attività selvicolturale. In particolare definisce le soglie quantitative al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione al taglio. Per le fustaie questa soglia è espressa in termini di volume tagliato: si può tagliare fino a 30 metri cubi di legname senza necessità di espressa autorizzazione; per i cedui la soglia è invece in termini di superficie del taglio e corrisponde a 3.000 metri quadrati. Queste due autorizzazioni concesse *ex lege*, presuppongono comunque che i tagli effettuati non arrechino danno al soprassuolo rimasto e che vengano condotti secondo le norme ed i dettami stabiliti con il Regolamento.

Per quantitativi superiori a tali soglie, nel caso di boschi gestiti con un piano, sarà necessaria una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che viene accompagnata come allegato parte integrante e sostanziale da un progetto di taglio redatto da un tecnico forestale abilitato; se il progetto è redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste la SCIA non serve più dal 01 gennaio 2023. In assenza di un piano di gestione bisognerà richiedere un'autorizzazione vera e propria alla competente autorità Forestale che si esprimerà dopo aver visionato il progetto di taglio e fatte le dovute considerazioni sull'intero territorio boscato nel quale il progetto di taglio viene calato. In entrambi i casi si deve procedere alla contrassegnatura delle piante da abbattere e deve essere redatto un progetto di taglio a firma di un professionista agronomo o forestale. Le richieste di assistenza tecnica, avanzate all'ente pubblico, sono gestite ed evase dal personale della struttura provinciale competente in materia di Foreste ed evase dagli uffici distrettuali forestali.

Il ruolo fondamentale della normativa nel settore forestale

La normativa nazionale italiana riguardante il settore forestale ha subito nel corso del tempo notevoli mutazioni ed assetti diversificati. Come primo importante documento va citato il RD 3267 del 1923, da questo deriva l'istituzione del vincolo Idrogeologico e di conseguenza l'attribuzione alle foreste di una serie di molteplici

funzioni che vanno a beneficio del territorio e dell'uomo che lo vive e lo gestisce *in primis* in un'ottica di sicurezza dei versanti. Attualmente, le basi normative nazionali di riferimento per la gestione forestale sono da ricercarsi nel D.lgs. 3 aprile 2018 n.ro 34: "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" ("TUFF"). L'articolo 7 di questo Decreto, disciplina le attività forestali, mente in stretto raccordo l'articolo 9 disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco, l'art. 10 va a promuovere, in modo da coordinare sul territorio entrambi i temi sollevati dagli articoli precitati, l'associazionismo fondiario e la gestione associata. Uno dei maggiori profili di novità che anima tutto il *corpus* normativo del TUFF è il dato proprio dal concetto di gestione attiva delle foreste. Il TUFF, si va quindi a collocare in un contesto normativo complesso e mutuato nel tempo a partire dal 1923 con il RD 3267. In quasi un secolo di provvedimenti normativi, disposizioni ed atti a livello istituzionale collocati su piani e fonti diverse (Europeo, nazionale e regionale, fino a provinciale se si considerano le due province autonome di Trento e Bolzano), il soggetto tutelato per i motivi più diversi è sempre stato il bosco. A partire quindi dalla sua definizione giuridica, il bosco riveste importanza primaria proprio in virtù della multifunzionalità e trasversalità di interessi che in esso vengono riconosciuti dal legislatore. Ecco quindi la collocazione del TUFF in un ambito già consolidato da norme di livello nazionali quali il D.lgs. 152 del 03 aprile 2006 c.d. "Codice dell'Ambiente" e il D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 "codice dei beni culturali e del paesaggio" c.d. "Codice Urbani". Questa polivalenza del bosco stabilita *in primis* nel 1923 con l'istituzione del Vincolo Idrogeologico è andata via via arricchendosi di concetti e declinazioni toccando temi che spaziano da quello ambientale a quello del paesaggio (tutelato a livello di Costituzione con l'art. 9), per giungere a quelli legati alla difesa delle infrastrutture poste a valle del bosco, a quelli collegati alla difesa della biodiversità e degli habitat, fino per ultimo ma non meno importanti, a quelli collegati alla necessità connessa alle attività antropiche di avere una materia prima rinnovabile, sostenibile e di fondamentale importanza per moltissimi settori produttivi. In questo contesto, l'attività dell'assistenza tecnica nei confronti

dei proprietari pubblici e privati per la corretta gestione dei boschi, va direttamente a tutelare degli interessi ben più ampi di quelli collegati alla tutela degli interessi contrattuali, economici e patrimoniali di un ente o di un singolo proprietario privato. Con le norme ed i vincoli imposti chiaramente dall'impianto normativo nazionale e provinciale, si fa in modo che le imprese forestali (ex art.2135 codice civile), anch'esse citate nel D.lgs. 34 del 2018, siano poste nelle condizioni di effettuare il lavoro di gestione forestale e attività selvicolturale arricchendole anche con la possibilità di spaziare nella fornitura di servizi in ambito forestale. Tutto ciò avviene rispettando però i paletti ed i limiti imposti dalle corrette pratiche selvicolturali fondate sulla sostenibilità e naturalità, quali elemento fondamentale per lo sviluppo socio – economico e per la salvaguardia del territorio e del paesaggio, beni comuni riconosciuti dalla Repubblica Italiana che devono essere gestiti e preservati anche in funzione delle future generazioni in un'ottica di solidarietà e rispetto inter-generazionale.

I riferimenti storici fino allo Statuto d'Autonomia e la gestione forestale

L'ordinamento provinciale in materia forestale trova radici in un contesto che va oltre le norme tipicamente di settore. La gestione forestale dei boschi trentini si perde nella notte dei tempi con norme dettate *in primis* dalla gestione dalle carte di Regola Medievali, per poi giungere all'epoca dei Principi Vescovi ed infine alle disposizioni dall'allora impero Austro Ungarico. Dal 1363 in poi infatti, il Trentino fu inglobato in quella che era la Contea del Tirolo, facente parte appunto dell'impero austro ungarico ed in queste comunità locali, era già innata la consapevolezza della necessità di avere una figura (“*saltuarius*” dei boschi o “custode forestale”) che controllasse e indirizzasse correttamente la gestione dei boschi e dei pascoli. Le leggi imperiali nel settore forestale si sono via via susseguite a vari livelli, e di importanza rilevante appare quella del 1852 (“Legge forestale dell'impero”). Questa legge creava le basi, anche nell'area che sarebbe poi divenuto il Trentino, di un corpo forestale organizzato capillarmente sul territorio e facente riferimento ad una struttura

centrale gerarchicamente organizzata. Nel resto d'Italia invece le normative erano collegate ai singoli stati e solo dopo l'unificazione, avvenuta nel 1861, si ebbe la possibilità di creare una normativa forestale che rispecchiava quella del Regno Piemontese del 1822, rivista nel 1833, da Carlo Alberto. Con la legge 3917 del 1877, di fatto si ebbe la prima Legge Forestale nazionale che regolava i tagli e le prescrizioni a cui i proprietari forestali dovevano attenersi per consentire ai boschi di espletare quelle funzioni di carattere superiori che venivano garantire al territorio ed alla comunità. Si arrivò quindi *in primis* all'emanazione della legge n. 277 del 2 giugno 1910, meglio conosciuta come “Legge Luzzati” con la quale veniva istituito il Corpo Reale delle Foreste, il cui personale ha operato nei territori montani svolgendo una continua e capillare attività di controllo e vigilanza sulle utilizzazioni a cui sono sottoposti i boschi nelle diverse zone del territorio italiano. In particolare gli operatori, pur nel mutare dei diversi assetti istituzionali dell'autorità di controllo forestale (Corpo reale delle foreste dal 1910 al 1926, Milizia nazionale forestale dal 1926 al 1943, Real Corpo Forestale dal 1943 al 1948 ed infine Corpo forestale dello Stato dal 1948), hanno mantenuto continua ed incessante la propria azione di controllo e di monitoraggio delle forme di utilizzo del bosco, con lo scopo di verificare il rispetto delle regole e delle norme esistenti; evitando che usi illeciti, senza criteri normativi definiti o eccessivamente pesanti dal punto di vista del prelievo dei materiali legnosi danneggiassero in modo rilevante le formazioni forestali. Lo svolgimento di tali attività ha naturalmente subito i riflessi dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico nel settore forestale con particolare riferimento alle variazioni verificatesi a decorrere dal 1970 con l'assunzione da parte delle Regioni delle funzioni amministrative e gestionali in materia. Di particolare importanza, per il mondo forestale trentino, è la trattazione del periodo che va dall'annessione del Tirolo Alto Adige all'Italia e del periodo tra le due Guerre. In questo trentennio infatti si alternarono nei boschi delle contraddizioni evidenti che portarono ad effettuare grandi tagli finalizzati per lo più a scopi bellici o di avvio di industrie strategiche per la politica fascista e contemporaneamente grandi ed azzardati rimboschimenti che permettevano

comunque l'impiego di grandi masse di manodopera altrimenti prive di possibilità occupazionali. In quell'epoca, i comandanti di alto livello della struttura forestale formati nelle scuole di Vienna con un rigoroso ed austero sistema didattico che aveva poi una effettiva efficacia sui lavori che venivano condotti sul territorio, anche in Trentino, venivano chiamati "Centurioni" e dovevano dar conto al livello superiore in mano ai cosiddetti "Consoli Comandanti". La forestazione era una delle strategie del Fascio per garantire occupazione e nel medio periodo materia prima per le industrie e legna da ardere per la popolazione in un'ottica del regime autarchico in cui si stava delineando la nazione. Durante gli anni della Guerra, i rifornimenti del legname avevano un'importanza chiaramente strategica, in Trentino, la Milizia forestale Nazionale dipendeva dall'allora "Ispettorato servizio legnami di Oderzo" che stabiliva ed ordinava quali e quanti materiali legnosi dovevano essere prelevati da un certo territorio per far funzionare la macchina bellica e le aziende ad essa connesse. A questi utilizzi si dovevano sommare gli usi delle genti per i normali bisogni domestici e gli usi delle amministrazioni locali per il funzionamento dei servizi minimi da garantire ai cittadini. I boschi furono quindi depredati della loro massa. In questo contesto la Milizia Forestale Nazionale, controllava e perseguiva chi conduceva tagli abusivi ed il sigillo definito dal martello forestale era un essenziale strumento che permetteva di discernere tra una e l'altra fattispecie di tagli condotti in foresta. Dopo l'8 settembre del 1943, la gestione delle attività forestali strategiche passarono al comando di Bolzano dell'*Operationszone Alpenvorland*, un territorio vasto e sotto il comando del Commissario supremo Franz Hofer. All'inizio del 1944, si ebbero i primi concreti passi che ricostruirono di fatto il primo nucleo di una forestale trentina. Gli occupanti tedeschi, richiamarono di fatto un illustre personaggio trentino che era stato esule in Lombardia (l'ing. Cipriano Bresadola), ed a questi, insieme al commissario Prefetto avvocato Adolfo De Bertolini, fu affidato il compito di comandare la forestale trentina derivante dalla Milizia Forestale Nazionale. Il primo passo condotto dall'ing. Bresadola fu quello di accordare con i tedeschi il disarmo della Milizia garantendo al tempo il mantenimento delle funzioni tecniche ed il con-

trollo delle utilizzazioni forestali. Anche in questo passaggio, si presume che il controllo delle utilizzazioni forestali sia stato effettuato tramite l'uso dei martelli forestali. In questo contesto, si iniziò a strutturare l'assetto organizzativo forestale in provincia con l'istituzione di 10 distretti forestali. Finita la Guerra la situazione non fu di certo facile e per anni la situazione sociale tra la popolazione (anche trentina) fu certamente tesa, la stagnazione economica e la crisi occupazionale si facevano sentire e nei boschi continuavano a perpetrarsi tagli abusivi che andavano a sommarsi ai tagli straordinari autorizzati per la ricostruzione. In questo difficile periodo, anche grazie alle iniziative di alcuni comuni, l'ing. Bresadola riuscì ad avviare alcune opere di rimboschimento e sistemazioni idraulico forestali che permisero di dare lavoro a parecchie persone e sancire l'avvio del periodo della ricostruzione di boschi pressoché distrutti e depauperati. La situazione iniziò a normalizzarsi nel 1946 con le importanti scelte politiche che avvennero nel Paese e con l'insediamento del Governo Degasperi a Roma. A Roma c'era finalmente un riferimento politico di rilievo proveniente dalla Regione Trentino Alto Adige, questo faceva ben sperare per le sorti future del territorio.

I riferimenti storici del Primo Statuto d'Autonomia e la gestione forestale

Nelle due province autonome nel dopoguerra si diede il via ad un percorso di assunzione di funzioni legislative, amministrative e tecnico gestionali che ha avuto inizio da ben prima del 1970, bisogna infatti fare un passo indietro ai primi tempi successivi al termine della Seconda Guerra Mondiale. A margine della conferenza di pace di Parigi, il 5 settembre 1946, il presidente dei ministri italiano Alcide Degasperi e il ministro degli esteri austriaco Karl Gruber firmano un accordo di tutela dell'Alto Adige. L'accordo "Degasperi-Gruber" – conosciuto anche con il nome di "Accordo di Parigi" – assicurava agli altoatesini ampio potere legislativo, esecutivo e amministrativo per la tutela della lingua e della cultura, l'accordo riguardava gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento. Si arriva dunque al 26

febbraio 1948 quando con Legge Costituzionale n.ro 5, l'Assemblea costituente italiana approvava il primo Statuto di Autonomia, in questo documento, l'Autonomia viene riconosciuta all'intera popolazione della Regione. Le due province di Bolzano e Trento vengono così accorpate nella regione Trentino-Alto Adige, dotata di Consiglio e Giunta propri; la previsione era quella di attribuire alla Regione le funzioni legislative ed amministrative che avrebbe esercitato delegandole alle due Province. Lo Stato, dopo l'approvazione dello statuto d'autonomia, trasferiva al patrimonio indisponibile della Regione le infrastrutture della viabilità di interesse regionale, gli acquedotti, le foreste, le cave, miniere e torbiere ed i beni immobili dello Stato stesso. Le successive norme di attuazione (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevedevano, non senza problemi, il trasferimento della struttura amministrativa inquadrata nei ruoli forestali dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alla Regione. In questo fondamentale passaggio per la storia ed il territorio della provincia di Trento, ci fu un primo accenno alle questioni legate alle foreste. Anche se problematiche da affrontare erano di altra natura sia a livello regionale che statale, le foreste rimanevano un'importante riserva di materia prima da destinare all'edilizia e risorse da ottimizzare per più filiere produttive.

In questo primo trasferimento, transitarono anche gli strumenti necessari per svolgere la gestione forestale, tra cui i martelli forestali usati dal personale forestale dipendente dallo stato ma in comando alla regione. Siamo agli albori dell'epoca del boom economico, che a dire il vero in Regione vide i suoi effetti solo 10 anni dopo che nel resto dell'Italia a causa di problematiche strutturali e di altre priorità che lo stato centralista aveva dato ai fondi arrivati dall'America¹.

In questa cornice di riforme epocali ed opportunità anche economiche di grande rilievo,

entra per la prima volta in vigore la pianificazione forestale. Questa ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella provincia di Trento, da quando, nel 1956, ha visto inizio l'applicazione dei principi della selvicoltura naturalistica alla gestione delle foreste e, come elemento fondamentale per raggiungere il miglioramento complessivo delle formazioni boschive provinciali, la scelta di introdurre il metodo del controllo per la determinazione dell'incremento dei boschi e la corretta calibrazione dei prelievi. L'adozione di un sistema di tariffe provinciali per la cubatura delle principali specie legnose, in parte derivato dalle tavole dendrometriche di Grundner-Schwappach, era il corollario di tale impostazione tecnica, in quanto garantendo la confrontabilità nel tempo dei rilievi, consentiva la corretta definizione dell'incremento. Nel corso degli anni le tariffe, dall'iniziale contenuto prettamente operativo ed unicamente tecnico, hanno assunto anche altri significati, semplificando i rapporti tra amministrazione forestale e proprietari di boschi. Si aveva infatti un unico riferimento condiviso, venendo utilizzate per determinare parametri di riferimento sulla base del volume di un determinato lotto di legname e rappresentano tutt'oggi un elemento fisso per la definizione delle riprese partendo così da un ben codificato volume dendrometrico tariffario, sulla base di un chiaro coefficiente di resa si può giungere, senza contestazioni, alla definizione sintetica di un certo volume netto.

Le vicende che hanno portato al Secondo Statuto d'Autonomia e la gestione forestale

Nel tempo si verificò che le deleghe previste dal primo statuto d'autonomia nei confronti delle due province, rimanevano in capo della Regione, non si era avviato cioè il percorso di delega tanto voluto dalle popolazioni Sudtirolesi. Nel 1957-1959 le tensioni furono alte tanto che nel 1960 la questione Tirolese viene dibattuta persino all'ONU con la Risoluzione di censura dell'operato dell'Italia e in tale sede vengono riconfermati i patti degli accordi De Gasperi - Gruber del 1946 *in primis* con la riaffermazione della parità dei diritti delle popolazioni delle due province e per ultimo, ma non meno importante, con l'intimazione a concedere-

¹ Il Piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea, fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Annunciato in un discorso del segretario di Stato statunitense George Marshall il 5 giugno 1947 all'Università di Harvard, questo piano consisteva in uno stanziamento di oltre 13.3 miliardi di dollari

re l'esercizio di un potere legislativo autonomo nell'ambito delle rispettive zone della Regione. L'Austria viene nominata come arbitro supervisore dell'applicazione delle risoluzioni ONU. Seguirono anni difficili e le tensioni aumentarono fino a livelli tragici. Solo nel 1969 viene approvato un "Pacchetto" di 137 misure da adottare per la tutela della minoranza di lingua tedesca. In attuazione del "Pacchetto", nel 1972 si giunse al Secondo statuto d'autonomia. Per completezza di informazione, solo 20 anni dopo, si riuscì a dare approvazione a tutte le misure previste dal "Pacchetto" e nel 1992 il governo Austriaco rilascerà la quietanza liberatoria all'Italia con l'invio all'ONU ed al Consiglio d'Europa della dichiarazione di avvenuta chiusura della controversia. Dopo questi fatti, la storia si fa recente con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea nel 1995 e l'entrata in vigore del Trattato di Schengen nell'inverno 1997/98, con il quale confine di stato al Brennero viene di fatto eliminato. Si aprono nuove possibilità di collaborazione transfrontaliera a livello regionale; ancora più vicino a noi nel 2011/2012 si arriva alla nascita dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a Castel Thun, in Val di Non in cui i governatori dell'Alto Adige, del Tirolo e del Trentino costituiscono il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" che istituzionalizza la collaborazione delle tre province.

La gestione forestale inserita nel secondo Statuto d'autonomia e le prime norme approvate nel settore forestale

Con l'approvazione del Secondo Statuto d'Autonomia, seguente alla Legge costituzionale n.ro 1 del 10 novembre 1971, i poteri legislativi vengono attribuiti direttamente alle province superando di fatto il passaggio intermedio della Regione, a cui rimangono in capo alcune materie legate all'ordinamento delle autonomie locali ed altre connesse alla gestione di previdenza sociale, complementare con specifici integrativi sia pensionistici che assistenziali. All'articolo 8, comma 21 dello statuto viene indicata come materia avente potestà legislativa primaria (o esclusiva), quella

riguardante: "agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica"; in questo articolo al comma 15 si fa riferimento invece alla caccia e pesca. Nei primi tempi dall'entrata in vigore dello statuto delle singole realtà autonome, questi enti non hanno istituito il proprio corpo forestale, optando per avere in posizione di comando, il personale transitante dai ruoli del CFS, che dopo breve periodo veniva regolarizzato nei ruoli regionali. La provincia Autonoma di Bolzano ha istituito il proprio corpo forestale nel 1973, invece per la provincia autonoma di Trento bisognerà attendere il 1997 con l'articolo 67 della LP 7 del 1997. Pochi anni dopo l'approvazione del Secondo statuto d'autonomia, nel panorama legislativo provinciale giunge la prima legge di settore la LP 48 del 23 novembre 1978 : "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", in tale norma si faceva riferimento esplicito all'obiettivo di migliorare l'efficienza e la produttività del patrimonio forestale provinciale e di favorire l'utilizzazione delle sue risorse a vantaggio di tutta la collettività, per elevare le condizioni economiche e sociali della montagna ed accrescere la stabilità ecologica del territorio. Per conseguire tali finalità, la Giunta Provinciale stimola il progresso dell'attività selvicolturali e promuove più razionali forme di conduzione dei patrimoni forestali. In tale contesto gli operatori forestali (ancora nella gestione del Comando dal Corpo Forestale dello Stato), gestivano per conto dei proprietari forestali i patrimoni forestali, assicurando ogni forma di assistenza tecnica e realizzando opere strategiche di infrastrutturazione del territorio quali strade forestali, piazzali, sistemazioni idrauliche forestali dei versanti in modo da garantire l'accesso a vasti complessi boscati così da poter applicare sistematicamente la gestione forestale con i criteri della selvicoltura naturalistica, entrata di pubblico dominio già 30 anni prima. La gestione forestale avveniva attraverso la forma dell'assistenza tecnica fornita a titolo gratuito nei confronti degli enti pubblici proprietari dei boschi. Con alcuni atti interni risalenti all'allora Dirigente Generale dott. Ferrari Ezio, del Ripartimento Forestale

di Trento (quello che nell'assetto attuale viene chiamato dipartimento), nel 1977 veniva fatta una prima ricognizione e venivano poste le basi per l'utilizzo dello strumento simbolo di questa assistenza tecnica: il martello forestale a sgorbia. Nel 1995, dal dirigente forestale dott. Mario Pedrolli, venivano riprese le norme del suo predecessore inerenti l'uso del martello forestale a sgorbia, che pur essendo più attuali e rispondenti all'assetto organizzativo degli anni '90, rispecchiavano l'impostazione degli anni '70.

La gestione forestale e l'attuale assetto normativo

Con l'approvazione della nuova legge forestale provinciale la L.P. 23 maggio 2007 n.ro 11, vengono ulteriormente codificati i concetti, ormai divenuti di pubblico dominio nel settore forestale ed amministrativo provinciale, relativi all'assistenza tecnica. Quest'ultima viene codificata in norma in quanto il legislatore, attraverso tale forma di aiuto ai proprietari forestali, garantisce nel contempo il raggiungimento di una pluralità di obiettivi connessi alle buone tecniche gestionali della foresta ed ha garanzia che i criteri della sostenibilità e dell'impronta della selvicoltura naturalistica vengano perseguiti su tutto l'ambito provinciale. In questo modo vengono assicurate, migliorate e perpetuate le molteplici finzioni primarie che il bosco esprime e riflette sul territorio garantendo in primo luogo la sicurezza e la salubrità dell'ambiente per le popolazioni che vi abitano e vi lavorano. Attraverso l'articolo 60 comma 2 e 3 della Legge, la Provincia individua nella "*Struttura provinciale competente in materia di Foreste*", l'organismo in grado di garantire l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi ai proprietari e ai gestori dei patrimoni Silvo-pastorali e alle imprese. Nel comma 3 inoltre viene ribadito che questa forma di assistenza viene fornita attraverso la redazione dei cosiddetti "progetti di taglio". La legge 11 del 2007, trova attuazione in molteplici Regolamenti, uno per singola materia di interesse o per settori, ed è così che con il D.P.P. 14 aprile 2011 8-66/Le, viene approvato il Regolamento concernente le disposizioni forestali in attua-

zione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11. Con questo Regolamento vengono fissati i singoli passaggi che caratterizzano l'assistenza tecnica ed in particolare, con l'articolo 24 comma 1, si stabilisce che il progetto di taglio è sottoscritto da un tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale. Si ribadisce inoltre che il personale dipendente della pubblica amministrazione redige il progetto di taglio solo se inquadrato in figura professionale o qualifica corrispondente a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale. Con l'articolo 25, comma 1, viene ulteriormente fatto un passaggio avanti in termini di chiarezza applicativa dei concetti fissati in norma, attribuendo nuovamente alla struttura provinciale competente in materia di foreste il compito di redigere i progetti di taglio con la relativa contrassegnatura.

La contrassegnatura delle piante secondo il Regolamento forestale vigente

La gestione forestale si basa quindi su una prima importante attività: la contrassegnatura delle piante. Il Regolamento a questa "contrassegnatura" dedica un preciso articolo, il numero 23. Al comma 1 di tale articolo viene definita la contrassegnatura come l'attività mediante la quale sono individuate in bosco le piante da destinare al taglio. Le piante oggetto di contrassegnatura sono annotate su un piede lista contenente la localizzazione e la superficie dell'area d'intervento o dell'area di taglio, nonché, per ciascuna pianta con diametro superiore a 17,5 centimetri, la specie di appartenenza ed il diametro del fusto. Il diametro, espresso in centimetri, comprende la corteccia ed è rilevato a 1,30 metri dal suolo sul lato a monte. Nulla si evince su chi debba presenziare a questa fase, di fatto il Dottore Forestale inquadrato nella struttura provinciale competente in materia di foreste, gerarchicamente strutturata, impartisce al personale Forestale addetto a svolgere tali operazioni in campo, chiare disposizioni, (presenziando direttamente alla contrassegnatura o fornendole in altre modalità), per declinare alle situazioni reali i trat-

tamenti, obiettivi e funzioni previsti dai Piani di gestione forestali aziendali oppure facendo diretto riferimento al DPP 8-66 Le. per quanto riguarda i principi selvicolturali, le forme di trattamento ed i criteri guida. All'operazione di contrassegnatura partecipa il personale forestale direttamente dipendente dalla Struttura provinciale competente in materia di Foreste ed in quest'ultima gerarchicamente inquadrato nonché i custodi forestali dipendenti dei comuni in quanto per la figura del custode forestale, prevista dall'articolo 106 della LP 11/2007, è stabilita la possibilità di impiego nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali. Nel Regolamento 5-39 Le. del 09 maggio 2016, viene sancito all'articolo 2, comma 2 lettera "b", punto 2, che i custodi forestali nelle loro funzioni, concorrano nei limiti delle proprie competenze professionali, all'esecuzione delle attività necessarie alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall'articolo 106 comma 2 della LP 11/2007 ed in particolare alle operazioni di assegno, vendita, consegna, utilizzazione e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all'esercizio dell'uso civico da parte degli aventi diritto. La contrassegnatura si effettua secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 23 ed in particolar modo avviene con apposizione di bollo o specchiatura posta ad un'altezza di 1,3 m e mediante impronta di martello forestale al piede del fusto delle piante con diametro superiore ai 17,5 cm. Il martello forestale è della tipologia "a sgorbia" per il personale Forestale pubblico dipendente PAT e di Custodia; questo strumento è invece disciplinato dalle disposizioni Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Presso il Ministero della Giustizia – prot. 1282 del 17 febbraio 2011 richiamante la circolare emanata il 15 dicembre 2006 (prot. 4150/2006) - per i liberi professionisti che vantano tra le proprie competenze una competenza in materia boschivo – forestale di natura esclusiva: TAR del Lazio Sentenza della sezione I, 2.11.1994 n. 1674, e Sentenza 7413 del 10.03.2004). i martelli forestali utilizzati per la contrassegnatura sono quindi diversi a seconda se utilizzati da pubblici dipendenti della P.A.T. oppure dai liberi professionisti del settore forestale.



Foto 1 A – Martello forestale liberi professionisti – simbologia.



Foto 1 B – Martello forestale liberi professionisti –strumento da lavoro.

Le misure di semplificazione amministrativa nell'attività di contrassegnatura delle piante

La pubblica amministrazione provinciale con l'assistenza tecnica per i proprietari forestali pubblici e privati garantisce un efficace e capillare sistema di gestione forestale sostenibile su tutto il territorio provinciale che per gran parte della superficie è coperto da selve. In alcuni casi il legislatore ha però voluto operare una forma di semplificazione ed auto responsabilizzazione dei proprietari ed ha così definito una soglia quantitativa per il

taglio senza autorizzazione che è stabilita dagli articoli 16, 17 comma 4 e 18 comma 6 del DPP. 8-66 Leg del 14 aprile 2011; questi tagli, devono essere condotti sempre in coerenza e rispetto di quanto stabilito dallo stesso DPP per quanto concerne ai principi selvicolturali, le forme di trattamento ed i criteri guida. Le soglie limite sono stabilite rispettivamente, nel caso delle fustaie, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi; nei casi dei cedui, in una superficie di 3.000 metri quadri e comunque, per le piante con diametro superiore a 17,5 centimetri, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi. Per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante di entità inferiore o uguale alle soglie stabilite dal comma 1 dell'articolo 16 e ricadenti in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati sono previsti i seguenti adempimenti:

- a) contrassegnatura, ai sensi dell'articolo 23, da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale (anche se opportuno per la garanzia della corretta applicazione della vigilanza forestale);
- b) registrazione sul piano aziendale o sul piano semplificato delle piante prelevate ai fini dell'aggiornamento del dato di ripresa partecellare e di compresa;
- c) trasmissione di una relazione di taglio cumulativa annuale, riferita al singolo piano, alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni sono state realizzate. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature previste dalla lettera a) e l'effettiva quantità di piante tagliate.

Questo tipo di assistenza tecnica materializzata ed affinata quotidianamente dal personale forestale e dal personale di custodia forestale su tutto il territorio boscato della Provincia, consente di indirizzare le scelte gestionali del proprietario dei boschi verso un'ottica di sostenibilità, di continuo miglioramento del patrimonio forestale e delle funzioni che esso espleta a beneficio della comunità nella sua interezza e di prelevare i prodotti del bosco in modo costante nel tempo senza depauperare tali risorse consentendone così un pieno godimento anche per le future generazioni in un'ot-



Foto 2 – Martello forestale a sgorbia.

tica di solidarietà pluri-generazionale. Il personale forestale è quindi dotato di un martello forestale a sgorbia, ogni uno con un simbolo diverso, che diventa una firma indelebile e riconoscibile nel tempo. Anche il personale di custodia forestale, dipendente dai comuni, ma in stretto raccordo e sinergia con il Corpo Forestale Trentino grazie alle previsioni del Regolamento (DPP 5-39 Leg del 09 maggio 2016) che disciplina le funzioni di questo particolare Servizio, ed i vari livelli di programmazione, viene dotato del martello forestale a sgorbia. In questo caso, lo strumento di lavoro di proprietà della P.A.T., viene concesso in comodato d'uso gratuito al personale forestale dei comuni che lo possono usare in autonomia solamente nei limiti delle proprie competenze professionali e nelle soglie e criteri imposti da Regolamento

di gestione forestale (DPP DPP. 8-66 Leg del 14 aprile 2011). Questo comodato è stato codificato a una disposizione dirigenziale che è stata approvata dalla Determinazione 1297 del 09 febbraio 2023.

Risultati e discussione

In un contesto con quello Trentino in cui la gestione forestale sostenibile è radicata da secoli nelle genti che vivono il bosco e la montagna, l'assistenza tecnica diventa una prassi fondamentale per garantire la vicinanza dell'amministrazione centrale anche alle popolazioni collocate più in periferia e nei margini più estremi del territorio provinciale. Con il servizio di assistenza tecnica alla gestione dei boschi, che si connota in un senso di vicinanza e prossimità dell'Autorità Forestale ai cittadini, la struttura provinciale competente in materia di foreste con la collaborazione continua dei custodi forestali di zona, garantisce un controllo capillare e permanente del territorio, declinando al contempo quelle esigenze di carattere superiore che si riassumono in una corretta e sostenibile gestione dei popolamenti forestali, dalle tipologie forestali più semplici e meno evolute a quelle più complesse e ricche di biodiversità. In questa ottica tutte le finzioni del bosco vengono preservate e massimizzate, garantendo comunque al proprietario il pieno godimento dei proventi della sua terra. Con il martello forestale a sgorbia, il forestale "firma", in modo indelebile, le scelte che ha operato nel pieno rispetto delle norme ed i criteri dei Regolamenti e leggi di settore. Come un pittore che firma la sua tela, il forestale firma l'intervento che ha pensato ed introdotto sull'ambiente, modellando quindi il paesaggio, creando nicchie ecologiche nuove e preservando quelle esistenti che ha individuato durante le operazioni di contrassegnatura. Altezze delle piante con le loro ombre, diametri dei fusti, masse epigee con le loro fronde, e masse ipogee con le profonde radici, vengono dettagliatamente analizzate una per una inizialmente, per poi essere viste in un contesto di piccolo nucleo, o gruppo di nuclei, fino ad un raggruppamento più ampio che è dato dall'unità forestale. In questo studio non mancano di essere osservate le emergenze floristiche e faunistiche e tutte le nicchie

ecologiche presenti. La componente territoriale, data dal contesto geologico, idrogeologico, idraulico viene presa in considerazione, così come un occhio di particolare riguardo va posto alla presenza delle infrastrutture e reti. Alla fine il risultato è un insieme di piante destinate al taglio e che hanno un valore importante per la filiera foresta legno la quale assorbe sempre più lavoratori e garantisce prodotti essenziali alle economie locali e non solo, piante destinate al taglio che devono essere esboscate cercando di cagionare il minor impatto possibile ai soprassuoli stabili che si è voluto rilasciare. Questa è la contrassegnatura, una decisione definitiva dopo una analisi complessa di una molteplicità di fattori ambientali in equilibrio temporaneo tra loro. Il martello forestale, lo strumento che permette la contrassegnatura più comune e diffusa, era lo strumento con il quale veniva apposto il marchio governativo su tutte le piante destinate al taglio, costituendo così la prova che il taglio stesso era stato debitamente autorizzato. Nella sua forma più comune il martello forestale ha da un'estremità una lama affilata per scortecciare la pianta, dall'altra, detta testa, un punzone a sigillo (che nel corso degli anni a partire dal 1864 sino 1950 è stato modificato in rapporto ai cambiamenti intervenuti nei ruoli dell'Amministrazione forestale). Il sigillo viene impresso colpendo il tronco alla base, in una radice interna alla ceppaia protetta dallo scorrimento degli altri tronchi esboscati o dal rotolamento materiali di risulta, dopo aver realizzato con l'accetta una specchiatura, cioè una superficie piana libera dalla corteccia, al di sopra della quale si effettua il taglio di abbattimento. L'Amministrazione forestale dell'impero Austro Ungarico e della Contea de Tirolo della quale Trento faceva parte fino al 1919 con la fine della Prima Guerra Mondiale e con la firma dei trattati di Saint Germain, era dotata di martelli forestali dalle forme codificate dalle leggi dell'epoca. Parimenti, nella penisola Italiana, già nel 1800 quasi tutte le amministrazioni forestali dei vari stati italiani avevano leggi e regolamenti, meno articolati di quelli austro ungarici, che fissavano l'uso e le caratteristiche del martello forestale per la gestione forestale. Con l'Unità italiana l'Amministrazione forestale piemontese si pose il problema della unificazione, su tutto il territorio del Regno, delle caratteristiche dei martelli forestali impiegati

dalle varie amministrazioni. Il R.D. 21 gennaio 1864, n. 1688 ne fissava le caratteristiche e all'art. 1 si stabiliva che: *“I martelli governativi a guisa d'accetta in uso nelle diverse Amministrazioni forestali dello Stato e destinati secondo i casi al marchio delle piante da atterrarsi o conservarsi sono rinnovati e ridotti ad una forma sola e identica per tutto il Regno. I caratteri e le impronte dei medesimi nonché le loro dimensioni e qualità sono determinati e stabiliti nel qui annesso modello vidimato d'ordine nostro predetto ministro di Agricoltura industria e commercio”*. All'inizio del XIX secolo l'importanza di questa operazione era ormai ampiamente riconosciuta nel mondo forestale e tale significato andò ad ampliare i suoi significati con l'approvazione del R.D. 3267 del 1923 che istituiva di fatto il regime del Vincolo Idrogeologico. Il martello forestale ha quindi cambiato forme e strutture ma ha conservato la sua connotazione di sigillo, di firma/autorizzazione al taglio da parte dell'autorità preposta alla gestione ed all'assistenza tecnica nei confronti dei proprietari forestali.



Foto 3 – Simbolo di storico martello forestale

Conclusioni

L'analisi storica ha insegnato che la normativa forestale da secoli ha destato interesse nel legislatore, già molto prima che si potesse pensare ad un'Europa unita. Il bosco con le sue funzioni e l'importanza strategica che garantiva in quanto serbatoio di materie prime rinnovabili e contemporaneamente fonte di energia, doveva essere gestito in modo tale da assicurare nel tempo l'approvvigionamento di queste risorse senza depauperarlo e perseguendo un miglioramento continuo delle sue condizioni strutturali e di fertilità. Solo in questo modo potevano essere massimizzate anche le funzioni di protezione che esso naturalmente garantiva ai territori ad esso limitrofi con le genti che in questi abitavano e lavoravano. Solo dopo la metà del XIX Secolo il bosco venne ad assumere altre funzioni collega-



Foto 4 – Ceppaia con martello forestale.

te agli aspetti paesaggistici ed ecologici ambientali. Per ultimo il bosco sta diventando sempre più luogo di incontro, di svago, di turismo, di serbatoio di biodiversità e nicchie ecologiche e strategico negli obiettivi comuni a livello mondiale di stoccaggio di CO₂ per limitare quindi gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. L'autorizzazione al taglio, concessa dalle competenti autorità forestali, assume un ruolo quanto mai rilevante se si pensa che in questo settore è l'unica che deve essere rilasciata per compiere una attività dai risvolti territoriali, ambientali e paesaggistici tanto importanti, e questo viene stabilito e confermato anche dalla L.P. 15 del 04 agosto 2015 dove, all'articolo 78, comma 2 lettera "n" recita : *"sono considerati liberi nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione*

della natura 2007". In quest'ottica, le autorizzazioni al taglio, e la contrassegnatura con martello forestale diventa un'operazione estremamente delicata e complessa che va a toccare interessi trasversali (economici, ambientali, paesaggistici, urbanistici) su materie di interesse nazionale, europeo (entrata in vigore il 3 marzo 2013 del Regolamento UE) n. 995/2010 "EUTR" (*European Timber Regulation*) e per finire mondiale se si fa riferimento ai trattati sul clima e la protezione della biodiversità (il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals*, SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi, che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030).



Foto 5 – Contrassegnatura con martello forestale a scorbia su larice, posta ad 1,3 metri dalla ceppaia.



Foto 6 – Contrassegnatura con evidenza del simbolo di martello forestale a scorbia.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.regione.taa.it/Documenti/Documenti-tecnici-di-supporto/D.P.R.-31-agosto-1972-n.-670-e-ss.mm.-Statuto-speciale>

<https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-22-3-1974-n.-279> <https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Attivita-forestali/Gestione-ed-utilizzazione-delle-foreste> (ultima visita: 01 aprile 2023).

<https://delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegato.asp> (ultima visita: 02 aprile 2023).

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=27127> (ultima visita: 02 aprile 2023).

<https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/Natura-2000-una-Rete-per-tutelare-la-biodiversita> (ultima visita: 01 aprile 2023).

<https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Ambiente/Tutela-del-territorio-e-del-paesaggio/Aree-protette-parchi-e-riserve-naturali>. (ultima visita: 01 aprile 2023).

CERATO M., 2020 – *Attraverso l'Autonomia e la Storia Forestale*. Donato Nardin. Publistampa arti grafiche Pergine V.

CAUMO F., 2022 – *Identità perduta. L'autonomia Trentina alla deriva*. Reverdito Editore Trento.

<https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Attivita-forestali/Gestione-ed-utilizzazione-delle-foreste> (ultima visita: 01 aprile 2023).

<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/> (ultima visita: 01 aprile 2023).

<https://delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegato.asp> (ultima visita: 01 aprile 2023).

<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Valutazione-di-incidenza-per-siti-Natura-2000> (ultima visita: 01 aprile 2023).

AGNOLETTI M., 1993 – *Il martello forestale*, “L'Italia forestale e montana, n. 2, 1993, pp.118-132;

BROTTO E., 2008 – *Le organizzazioni forestali nello stato*. Giunta della Provincia autonoma di Trento – 2008 Dipartimento Risorse forestali e montane.

Stefano Montibeller

E-mail: stefano.montibeller@provincia.tn.it
Servizio Foreste Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Distrettuale Forestale Trento
Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

PAROLE CHIAVE: *autonomia, foreste, autorizzazione*

KEY WORDS: *autonomy, forests, authorization*

RIASSUNTO

Nella Provincia Autonoma di Trento le autorizzazioni al taglio delle piante in bosco, da sempre hanno seguito norme ben precise e limiti stabiliti dal legislatore. I criteri guida sono sempre stati rivolti ad un miglioramento continuo della foresta per massimizzarne i prodotti ottenibili da questa (legname da opera e legna da ardere), ma hanno sempre focalizzato l'attenzione sull'obiettivo di garantire durevolezza nel tempo delle funzioni primarie del bosco, *in primis* la sicurezza dei versanti. In Trentino, si sono avvicendate, per ragioni storiche amministrative prima austriache – mitteleuropee - ed infine italiane, ma nel genoma delle popolazioni di montagna, l'attenzione per i boschi non è mai venuta meno, radicata fin dal Medioevo e trascritta in Carte di Regola che stabilivano le modalità di gestione di questi boschi sui quali gravavano diritti di godimento collettivo (usi civici) e dai quali le genti traevano sostentamento. L'autorizzazione al taglio e le attività di contrassegnatura se da prima non erano codificate, nel tempo sono diventate prassi consolidate ed avallate da norme di settore che si sono nel tempo arricchite di significati profondi e trasversali a tutte le funzioni che la foresta riassume in sé. In quest'ottica, le autorizzazioni al taglio, e la contrassegnatura con martello forestale diventano un'operazione estremamente delicata e complessa che va a toccare interessi trasversali (economici, ambientali, paesaggistici, urbanistici) su materie di interesse nazionale, europeo (entrata in vigore il 3 marzo 2013 del Regolamento UE) n. 995/2010 “EUTR” (*European Timber Regulation*) e per finire mondiale se si fa riferimento ai trattati sul clima e la protezione della biodiversità.

ABSTRACT

In the Autonomous Province of Trento, the authorizations to cut trees in the woods have always followed precise rules and limits established by the legislator. The guiding criteria have always been aimed at a continuous improvement of the forest to maximize the products obtainable from it (wood for construction and firewood) but have always focused attention on ensuring durability over time of the primary functions of the forest first and foremost the safety of the slopes. In Trentino, for historical reasons, first Austrian - Central European - and finally Italian administrations have alternated, but in the genome of the mountain populations, the attention for the woods has never decreased, rooted since the Middle Ages, and transcribed in the Charters of Rule which established the methods of management of these woods on which collective enjoyment rights weighed (civic uses) and from which the people drew their sustenance. The authorization to cut and the marking activities, if not previously codified, have become consolidated practices over the years, endorsed by sector regulations which acquired profound and transversal meanings to all the functions that the forest embodies. From this point of view, the authorizations to cut, and the marking with forest hammer become an extremely delicate and complex operation that affects transversal interests (economic, environmental, landscaping, urban planning) on matters of national, European interest (entry into force on 3rd March 2013 of the EU Regulation) n. 995/2010 “EUTR” (*European Timber Regulation*) and in the end worldwide if we refer to the treaties on climate and protection of biodiversity.